

La riforma della disciplina tributaria della previdenza complementare introdotta dal D.Lgs. 252/2005

Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, avente come oggetto la disciplina delle forme pensionistiche complementari, è intervenuto altresì sulla normativa tributaria delle stesse, introducendo significative modifiche nell'impianto normativo risalente al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

Occorre premettere che l'entrata in vigore del provvedimento, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, è differita al 1° gennaio 2008.

L'intervento del legislatore sulla normativa fiscale relativa alle forme pensionistiche complementari attua, anche se solo parzialmente, i criteri di delega contenuti nella Legge 23 agosto 2004, n. 243, nell'intento di agevolare la diffusione delle forme pensionistiche complementari.

Non appare infatti realizzato il criterio di delega fondato sull'ampliamento della deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche (sia collettive che individuali). Detto criterio dispone l'adozione di un plafond di deducibilità da scegliersi, in ragione della maggior convenienza, fra un limite in valore assoluto e un limite fissato in valore percentuale del reddito imponibile.

Il legislatore delegato ha invece optato per il solo plafond di riferimento di 5.165 euro, non più vincolato al rispetto del limite del 12% del reddito complessivo. Tale innovazione si risolve in un maggior favore, rispetto alla disciplina vigente, accordato ai titolari di redditi inferiori a 43.041 euro.

Va sottolineato che la disciplina così delineata troverà applicazione nei confronti dell'intera platea degli iscritti alle forme pensionistiche complementari, senza operare distinzioni fra soggetti iscritti prima, ovvero a decorrere da una certa data. È questo il caso degli iscritti in data antecedente al 29 aprile 1993, i cosiddetti vecchi iscritti, i quali hanno fruito di un regime transitorio di deducibilità oltre il predetto limite di 5.165 euro per i contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005.

Un ulteriore intervento del legislatore delegato consiste nel-

l'eliminazione della condizione, attualmente prevista per i lavoratori dipendenti, del cosiddetto "ancoraggio" della contribuzione al TFR, che fa sì che la detassazione del contributo a carico del lavoratore – non di prima occupazione – iscritto dopo il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare venga riconosciuta solo in presenza del contestuale versamento del TFR per un ammontare almeno pari alla metà dell'importo dei contributi complessivamente versati.

Una deroga è prevista a regime per i lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2008, nell'ipotesi in cui nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche questi abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile: a tali soggetti sarà consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il suddetto limite di 5.165 euro, avvalendosi così di una "dote" fiscale futura.

Alle imprese che destinano quote di TFR alle forme pensionistiche com-

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it